

R.G. 1044/2012

Il Giudice;

Vista la richiesta di proroga del trattenimento di [REDACTED]
[REDACTED], nata in Serbia [REDACTED] presso il
C.I.E. di Torino, dove la stesso ha fatto ingresso (a seguito di
provvedimento del Questore di Como) il 24 novembre 2011;

RILEVATO

che detto trattenimento è stato convalidato il 26 novembre
2011 dal Giudice di Pace, prorogato con un primo
provvedimento il 23 dicembre 2011 e con un secondo
provvedimento il 21 gennaio 2012;

che nelle more la [REDACTED] presentato domanda di
protezione internazionale della quale, come risulta dalla
documentazione in atti, la Commissione Territoriale di Torino
è stata immediatamente investita procedendo all'intervista il
giorno 17 gennaio 2012, ma non risulta ancora emessa la
relativa decisione;

considerato che la richiesta si fonda sul disposto dell'art. 21,
comma secondo D.lvo 25/2008;

OSSERVA

Quanto segue.

Con l'art. 3 del Decreto Legge 23 giugno 2011, n.89 (entrato in
vigore il giorno successivo) sono state apportate modifiche al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo Unico
Immigrazione) in attuazione della direttiva 2008/115/CE.

L'attuale formulazione dell'art. 21 lettera c) D.lgs. n.25/2008
consente il trattenimento presso i Centri di Identificazione ed
Espulsione dei richiedenti protezione internazionale che, come
la [REDACTED] sono destinatari di un provvedimento
di espulsione.

Secondo quanto risulta dagli atti relativi alla convalida del suo
trattenimento, l'interessata è stata raggiunta da
provvedimento di espulsione quale misura di sicurezza da
parte del Magistrato di Sorveglianza di Milano in data 26 - 31
gennaio 2011 ed è in attesa, da oltre 30 giorni, della decisione
della Commissione Territoriale in merito alla sua domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato.

Risulta dalla documentazione in atti (si rimanda sul punto al
verbale in data odierna) che [REDACTED] non risulta
attualmente essere stata compiutamente identificata.

L'interessata ha sempre dichiarato di essere nata nel 1973 a
Kosovska Mitrovica, ed è documentalmente dimostrato che la

Repubblica di Serbia con atto del 2008 (in atti) ha formalmente negato che si tratti di persona avente cittadinanza serba.

Nel corso di altri precedenti procedimenti di espulsione l'amministrazione non è riuscita a identificarla compiutamente ai fini dell'esecuzione del rimpatrio nonostante la sua permanenza per tutto il periodo consentito presso il C.I.E. (v. documentazione oggi prodotta dalla difesa).

Tale situazione non pare sia attualmente mutata sicché (nel caso in cui la Commissione Territoriale non dovesse accogliere la sua domanda di protezione) appare assolutamente improbabile che la stessa possa essere identificata compiutamente ai fini del rimpatrio coattivo entro il termine di scadenza previsto per il trattenimento.

Non ricorrono quindi i presupposti per la prorogarne la durata di ulteriori 30 giorni

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 21 D.lvo 25/2008 e 14 Testo Unico Immigrazione;
vista la direttiva 2008/115/CE;

NON PROROGA

Il trattenimento di [REDACTED], nata A Kosovska Mitrovica (Serbia?) [REDACTED] presso il C.I.E. di Torino.

Torino, 21 febbraio 2012

Si comunichi all'interessata,
al suo difensore

all'Ufficio Immigrazione presso il locale C.I.E.
a mezzo FAX

Il Giudice

Dr. Maria Cristina Contini

TRIBUNALE DI TORINO

Depositato oggi 21 FEB 2012

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Maria Rosa PRINZI

